

## CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

Dipartimento Risorse umane e Organizzazione
CRI (ce) 0013842 08 2 0 FEB 2008

Al Comitato Regionale CRI Marche Via Mamiani 88 60125 Ancona

Oggetto: nota n. 052 del 18/01/08 concernente conferma dei contratti a tempo determinato nell'ambito dei Comitati Cri operanti nella Regione.

Si fa riferimento a quanto rappresentato da codesto Comitato CRI nella nota in oggetto, relativamente alla problematica concernente la conferma dei contratti a tempo determinato nell'ambito dei Comitati Cri operanti nella Regione, nonché all'interno del medesimo Comitato regionale.

Innanzitutto, è necessario ribadire (al riguardo vedere la Circolare n. 14/07 di questo Dipartimento) che l'articolo 2, commi 366 e 367 della legge n. 244/2007, qualificandosi per la CRI come normativa speciale rispetto a quella vigente in materia nella restante P.A. riconosce, in via assolutamente prioritaria, in favore del personale in servizio a tempo determinato, in regime di convenzione, presso la CRI una posizione giuridica particolarmente rilevante, ai fini dell'attuazione del processo di stabilizzazione che la medesima disciplina prevede in favore di detto personale.

Pertanto, anche per tali motivi, ogni Comitato CRI, è chiamato a compiere ogni sforzo di tipo organizzativo e gestionale, al fine di dare attuazione alla citata normativa finanziaria.

In primo luogo, si ribadisce che non è assolutamente possibile procedere da parte dei Comitati CRI, tra cui codesto Comitato, all'assunzione di nuovo personale a tempo determinato, al fine di fronteggiare nuove esigenze organizzative e fabbisogni derivanti dalla stipula di nuove convenzioni ovvero giustificate dalla presunta carenza di personale nell'ambito delle convenzioni esistenti.



Al riguardo, si ribadisce la necessità di attuare una reale programmazione dei fabbisogni e delle esigenze con l'obiettivo di non aumentare il numero di personale precario e di conseguenza gli oneri finanziari derivanti dalle nuove immissioni.

Pertanto, è espressamente vietato procedere a stipulare nuovi contratti a tempo determinato. Al riguardo, gli uffici preposti presso il Comitato centrale, nell'ambito di questo Dipartimento, stanno procedendo a monitorare continuamente la situazione, confrontando i dati relativi a detto personale che risultava presente all'1.1.2007 ( data dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e per il quale è in atto una procedura di stabilizzazione emanata ai sensi della medesima normativa) con quelli che riguardano la data dell'1.1.2008 fino a tutt'oggi.

Ipotizzare e consentire un aumento del contingente complessivo del personale precario presso la CRI significherebbe rendere sempre più difficile l'attuazione del processo di stabilizzazione previsto dalla normativa vigente, ma soprattutto penalizzare il personale che da parecchi anni è in servizio a tempo determinato presso la CRI.

In secondo luogo non si ritiene assolutamente possibile adibire il medesimo personale in servizio a tempo determinato, in regime di convenzione, a compiti istituzionali ed amministrativi, (pertanto, al di fuori del precedente rapporto convenzionato), mediante la stipula di un nuovo contratto di assunzione, con oneri finanziari a carico del fondo di funzionamento del medesimo Comitato CRI, ovvero a carico del bilancio dell'Associazione CRI.

Detta condotta rappresenterebbe un aggiramento della normativa vigente ed inoltre sarebbe fortemente discriminatoria nei confronti del personale che da anni presta la propria attività in regime di convenzione. Inoltre, le ben note e difficili condizioni finanziarie in cui versa l'ente CRI rendono oggettivamente impossibile far gravare di ulteriori costi derivanti da dette assunzioni di personale per finalità istituzionali, sul bilancio attualmente deficitario della Croce Rossa.

Al riguardo, si ribadisce anche il divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di far ricorso a forme flessibili di impiego come affermato dall'articolo 3, comma 79, della legge n. 244/2007, e ribadito nella ripetuta circolare n. 14/2007 di questo Dipartimento.

Al riguardo, nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile prorogare un contratto, come nel caso di impossibilità da parte di un Comitato CRI di vedersi rinnovata una Convenzione con una ASL, il medesimo Comitato dovrà preventivamente attivarsi nell'ambito del territorio regionale ovvero presso le regioni vicine (per esempio con avvisi pubblici indicando il contingente di personale interessato, le mansioni e il profilo, etc), al fine di ricollocare il medesimo personale presso altre Convenzioni. L'obiettivo di tale condotta è quella di mantenere il personale in servizio a tempo determinato, considerata la normativa vigente che riconosce in capo ai medesimi una posizione giuridicamente rilevante a vedersi stabilizzato il proprio rapporto di lavoro.



Si richiama, pertanto, codesto Comitato a far maggiore attenzione all'osservanza delle citate disposizioni, ad una più corretta gestione del personale precario, tentando di prevenire ogni discriminazione o disparità di trattamento, nonché ogni tentativo di aggiramento della normativa vigente.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Il Capo del Diparrimento Dr. Nicola MigiLIO